

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1112 del 06/03/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA4695 (6325/S). Azienda Agricola Real Balsamico di Rebecchi Paride - Cambio di titolarità con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Bastiglia (MO) ad uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 28 e 31
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1068 del 01/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei MARZO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MOPPA4695 (6325/S). Azienda Agricola Real Balsamico di Rebecchi Paride - Cambio di titolarità con variante non sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Bastiglia (MO) ad uso irrigazione agricola. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 28 e 31

La Dirigente

Premesso che:

- con la determinazione n. DET-AMB-2022-4291 del 25/08/2022 è stata rilasciata alla ditta 4R S.r.l. (C.F.: 02444600361) con sede in Bastiglia, il rinnovo fino al 31/12/2031 della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Bastiglia identificato dal foglio 3 mappale 417 del N.C.T. per uso promiscuo-irriguo, con portata massima d'esercizio pari a 8,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 9.000;

- con nota prot. n. PG/2022/204262 del 14/12/2022 il sig. Rebecchi Paride (C.F.: RBCPRD60E24A713W), titolare dell'Azienda Agricola Real Balsamico con sede in Bastiglia, usufruttuario del terreno ove è ubicato il pozzo, ha chiesto il cambio di titolarità con variante non sostanziale (solo per uso irrigazione agricola e diminuzione del quantitativo massimo prelevabile annuo da 9.000 a 3.800 metri cubi) della concessione con scadenza il 31/12/2031;

Considerato che la profondità del pozzo (m 120) e l'entità del quantitativo massimo prelevabile (complessivamente mc/anno 3.800) indicati nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio al cambio di titolarità e variante non sostanziale di cui agli art. 28 e 31 del R.R. n. 41/2001;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone è rapportato al volume massimo consentito per la tipologia di appartenenza;

- il richiedente ha versato in data 13/12/2022 € 195,00 come spese di istruttoria e in data 24/01/2023 € 250,00 come deposito cauzionale, € 17,91 come canone 2023;

- i canoni relativi alla precedente concessione fino all'annualità 2022 compresa sono stati pagati regolarmente e che pertanto appare opportuno svincolare a favore del precedente concessionario, ditta 4R S.r.l. (C.F.: 02444600361) con sede in Bastiglia, la somma di **€ 198,35** da essa versata in data 07/09/2021 come deposito cauzionale per la

concessione MOPPA4695;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2031**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2016;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
- la D.D.G. Arpae n. 108/2022 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Valentina Beltrame";

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche ac-

quisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)";

Su proposta del Responsabile del procedimento in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro.

Per quanto precede

determina

a) di rilasciare al sig. Rebecchi Paride (C.F.: RBCPRD60E24A713W), titolare dell'Azienda Agricola Real Balsamico con sede in Bastiglia, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno in usufrutto allo stesso in comune di Bastiglia identificato dal foglio 3 mappale 417 del N.C.T. per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 8,0 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 3.800 - **Proc. MOPPA4695 (6325/S)**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/01/2023, trasmesso con nota prot. n. PG/2023/30504 del 20/02/2023 e conservato agli atti di questo Servizio;

c) di rettificare l'art. 3 del disciplinare sopracitato, ove è scritto "di proprietà della" leggesi "*in usufrutto alla*";

d) di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2031**;

e) di svincolare a favore del precedente concessionario, ditta 4R S.r.l. (C.F.: 02444600361) con sede in Bastiglia, la somma di **€ 198,35** da essa versata in data 07/09/2021 come deposito cauzionale per la concessione MOPPA4695;

f) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

g) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

h) di dare atto che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

i) di stabilire che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata sia al nuovo concessionario che al precedente concessionario una copia;

k) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

l) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame
originale firmato digitalmente

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena
Unità Demanio Idrico
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **Azienda Agricola Real Balsamico di Rebecchi Paride** C.F. RBCPRD 60E24A713W, codice procedimento: **MOPPA4695 (6325/S)**.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale complessiva di esercizio **8,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **3.800 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per irrigazione agricola.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Dati tecnici del pozzo

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente, sito in comune di Bastiglia (MO), in via Canaletto, 34;

- colonna tubolare in PVC del diametro Ø = mm 350
- profondità manufatto m 120 dal piano campagna;
- monofalda: tratto filtrante 110-115 metri da p.c.;
- avampozzo cm 80x80;
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima 8 l/s;
- coordinate catastali: foglio 3, mappale 417 del NCT;
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso32 X=657.665 Y=954.553;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 4,00.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2031**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.1 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo del-

la concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta ad **€ 17,91**.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare con propria deliberazione i canoni, ordinariamente il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorando l'importo dell'anno precedente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, come previsto nel vigente PTPC, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC di Modena** - via Giardini 472/L - 41124 Modena
PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare** - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna
PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- **AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO** - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a sussidenza;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Data

Il concessionario

firmato dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.